SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI VERSAMENTI UNITARI PER TRIBUTI DETERMINATI DAGLI ENTI IMPOSITORI E DI ADEMPIMENTI CONNESSI AGLI UFFICI DEL REGISTRO

Art. 3-sexies

Disposizioni di attuazione

Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2025, n. 123, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200.

Abrogato dal 1 gennaio 2027 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro
Estremi	Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-463-1997/art-3-sexies-disposizioni-di-attuazione/versione/6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it